

TI_GERICHTE 32.2002.47 vom 8. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.47

FR: TI_GERICHTE 32.2002.47 du 8 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.47 del 8 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

gennaio 2002 intimatogli dall'UAI, ha chiesto ad un funzionario dell'amministrazione un colloquio per discutere il proprio caso (doc. AI _). A tale richiesta l'amministrazione non ha dato alcun seguito. Essa ha comunque trasmesso al medico curante del ricorrente i referti dei dr. _____ e _____ per una presa di posizione, con l'avvertenza che in mancanza di un riscontro, entro due settimane, "riterremo che anche lei è d'accordo con le conclusioni dell'esperto"(doc. AI _). Occorre pertanto esaminare se l'atteggiamento dell'UAI deve essere configurato quale violazione di essere sentito. A i sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). L'art. 73bis cpv. 1 OAI prescrive che, prima che l'ufficio AI si pronunci sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, esso deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto. Se l'assicurato ha scelto di volersi esprimere in merito, egli può esigere un'audizione orale se la ritiene necessaria. Questa procedura, quindi, ha lo scopo di rendere formalmente effettivo il diritto di essere sentito (cfr. in merito Blanc, *La procédure administrative en assurance-invalidité*, Friburgo 1999, pag. 219 con riferimenti ivi contenuti). Vero che nell'art. 4 vCost. non è incluso il diritto dell'assicurato di essere sentito oralmente dall'amministrazione prima che questa renda una decisione (Pratique VSI 1993 pag. 41 consid. 4), a meno che determinante leggi prevedano un simile diritto, ciò che è il caso, come detto, dell'art. 73bis cpv. 1 OAI (cfr. Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2a edizione, Berna 1997, § 53N.26, pag. 345). Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, in caso di violazione del diritto di essere sentito, diritto di natura formale, comporta indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza). In via eccezionale ciò non accade se il difetto ■ non particolarmente grave (DTF 126 V 132, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V

185 con riferimenti) ■ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed essa viene sentita su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39; DTF 110 V 113). 2.2. Nell'evenienza concreta, l'UAI ha intimato il progetto di decisione 30 gennaio 2002, dando all'assicurato l'opportunità, conformemente all'art. 73bis OAI, di trasmettere, entro due settimane, " per iscritto o verbalmente, le sue osservazioni contro le presenti conclusioni o di richiedere delle spiegazioni complementari", con possibilità di "un incontro, previo appuntamento " (doc. AI _). Ora, come visto, l'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di appuntamento formulata dal ricorrente, ma ha trasmesso al medico curante copia dei rapporti del dr. _____ e del dr. _____ per una presa di posizione. A mente del TCA, tale modo di procedere, oltre ad essere contraddittorio, viola manifestamente il diritto di essere sentito. Infatti, pur avendo intimato la proposta di decisione, l'UAI non ha dato seguito alla richiesta di audizione orale formulata dall'assicurato. Il fatto che l'amministrazione ha trasmesso al medico curante i rapporti dei due periti non cambia nulla, poiché il dr. _____ non era il rappresentante dell'insorgente. Determinante è che l'Ufficio AI ha emesso la decisione contestata senza che l'interessato abbia potuto prendere preventivamente posizione in merito al prospettato rifiuto di prestazioni assicurative. A mente del TCA, tale violazione del diritto di essere sentito è da considerare come grave e non può essere sanata. Come ha ancora recentemente ricordato in una sentenza inedita 28 maggio 2002 nella causa S.G (inc. 32.2001.110), in ambito AI, secondo questo Tribunale la violazione del diritto di esprimersi e di consultare gli atti prima della emanazione della decisione formale costituisce una grave violazione del diritto di essere sentito, che non può essere sanata in corso di procedura (cfr. anche la STCA 26 agosto 1992 pubblicata in RDAT 1993 I pag. 223). La giurisprudenza cantonale ha del resto ripreso quanto stabilito dal TFA, sempre in materia AI, in DTF 116 V 187 consid. 3c = RCC 1991, pag. 227 consid. 3c. Al riguardo va pure ricordato che la rigorosa giurisprudenza del TFA in merito al diritto di essere sentito è stata ultimamente ribadita in DTF 126 V 130, in cui l'Alta Corte ha in particolare rilevato come prima dell'emanazione di una decisione di sospensione delle indennità di disoccupazione, l'autorità amministrativa deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi sulla ventilata sanzione. E' vero che, ai sensi dell'art. 73bis cpv. 3 OAI, l'UAI può rinunciare all'audizione dell'assicurato, se manifestamente l'assicurazione non è obbligata ad erogare delle prestazioni. Nel caso in esame, tuttavia, tale articolo non trova applicazione poiché la richiesta dell'assicurato non era manifestamente infondata. Infatti, l'amministrazione ha dovuto in particolare far capo a due specialisti (dr. _____ e dr. _____) per valutare la fattispecie e l'istruttoria è risultata essere particolarmente lunga. Inoltre, occorre rilevare che il ricorrente ha presentato la richiesta di colloquio dopo una settimana dall'emissione del progetto di decisione, quindi entro il termine fissato dall'UAI. In ogni modo, quindi, l'amministrazione avrebbe dovuto dare seguito a tale richiesta. Da ultimo, va sottolineato come lo scopo dell'art. 73bis OAI, oltre a diminuire il numero dei ricorsi, è anche quello di dare un aspetto più umano alle relazioni tra il cittadino e lo Stato (RCC 1991 pag. 227 consid. 3c con riferimenti). In conclusione, constatata la violazione del diritto di essere sentito, la decisione impugnata deve, dunque, essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione, affinché conformemente all'art. 73 bis OAI dia l'opportunità all'assicurato di prendere posizione oralmente in merito alla ventilata reiezione della domanda di prestazioni assicurative. Dopo di che l'UAI emanerà una nuova decisione, prendendo posizione sulle osservazioni dell'assicurato (cfr. SVR 1999 IV Nr. 16, p. 48). 2.3. In via abbondanziale, va tuttavia

rilevato che nella perizia reumatologica, il dr. _____ ha in particolare evidenziato una completa abilità in lavori leggeri e medio pesanti non soggetta a lunghi periodi in anteflessione o a ripetuti sollevamenti pesi di oltre 40 chili (doc. AI _). Dal punto di vista psichiatrico, invece, il dr. _____ non ha riscontrato alcuna limitazione lavorativa (doc. AI _). Infine, nel rapporto 3 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale, qualificata la professione di imbianchino quale attività medio-leggera, ha valutato una riduzione di rendimento del 10% (doc. _). Occorre comunque precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente, dai referti del dr. _____ e del dr. _____ non si può dedurre un' idoneità in attività medio-leggera tra l'80 e il 100%. Entrambi gli specialisti, come visto, non hanno ravvisato una particolare limitazione lavorativa in siffatta attività. Vero che il dr. _____ ha ravvisato un' incapacità lavorativa non superiore al 20%, ma piuttosto per motivi d'ordine sociale (“umanamente un caso assai tragico”) che medici. Lo psichiatra ha anche suggerito un incontro con l'orientatore professionale. Tuttavia, per iniziare un'integrazione professionale, l'assicurato deve presentare un' incapacità al guadagno nella misura del 20% almeno (DTF 124 V 111 consid. 2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.